

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 26 novembre 2021

D.g.r. 23 novembre 2021 - n. XI/5579

Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - Annualità 2022-2023

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- La legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili», d'ora in poi «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- La legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- La legge regionale 28 settembre 2016 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- La legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamata in particolare la l.r. n. 22/2016 come modificata dalla legge regionale 4 luglio 2018 n. 9 che delega alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999, e assegna alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con deliberazione consigliare n. XI/64 che individua tre direttrici lungo le quali si dispiega l'azione regionale in tema di lavoro e formazione professionale:

- l'organizzazione del mercato del lavoro che prevede un ruolo attivo dei Centri per l'Impiego e negli operatori accreditati nell'erogazione dei servizi verso il cittadino;
- il sostegno all'occupazione che fissa come obiettivo rilevante l'occupazione dei giovani, degli adulti over 30, delle donne e delle persone in situazioni di disabilità e vulnerabilità;
- l'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro attraverso la formazione continua che costituisce la prima leva per poter aggiornare le imprese, gli imprenditori, i loro lavoratori e i liberi professionisti;

Richiamata la d.g.r. 20 dicembre 2013 n. 1106 allegato A «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 13/2003 - annualità 2014-2016», che definisce il modello dei servizi per il lavoro rivolti ai disabili. Le misure previste finanziabili attraverso la programmazione provinciale sono la Dote Lavoro disabilità, la Dote Impresa-collocamento mirato e le Azioni di sistema;

Viste le successive deliberazioni e in particolare:

- la d.g.r. X/3453 del 24 aprile 2015 con la quale sono state integrate le linee di indirizzo di cui alla d.g.r. del 2013, al fine di realizzare una maggiore integrazione fra mondo dell'impresa ed il sistema dei servizi al lavoro;
- la d.g.r. X/5504 del 2 agosto 2016 e la d.g.r. X/5872 del 28 novembre 2016 con le quali sono stati determinati i criteri di destinazione del Fondo 2016 e confermato il modello dei servizi e gli indirizzi già approvati a partire dalla citata d.g.r. del 2013;
- la d.g.r. n. 5964 del 12 dicembre 2016 che, in via straordinaria, stanziava Euro 29 Milioni per la misura Dote impresa-collocamento mirato da attuarsi da parte delle province/Città metropolitana;
- la d.g.r. n. 6885 del 17 luglio 2017 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 13/2013 con la quale sono stati determinati i criteri di destinazione del Fondo 2017, per le attività 2017-2018 e confermato il modello dei servizi e gli indirizzi già approvati a partire dalla citata d.g.r. del 2013;
- la d.g.r. n. 843 del 19 novembre 2018 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 13/2013 con la quale sono stati

determinati i criteri di destinazione del fondo 2018 per le attività 2019-2020;

- la d.g.r. n. 2461 del 18 novembre 2019 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 13/2013 con la quale sono stati determinati i criteri di destinazione del fondo 2019 per le attività 2020-2021;
- la d.g.r. n. 3838 del 17 novembre 2020 «Linee di indirizzo delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo Regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2021-2022;

Vista la d.g.r. n. 3193 del 3 giugno 2020 «linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19»;

Considerato che le azioni del Piano disabili del biennio 2020-2021 (Fondo 2019) di cui alla d.g.r. 2641/2019 sono riprese con il normale andamento pre-crisi e che quelle attivate con il fondo 2020 sono in corso di svolgimento, per continuare l'attivazione di nuovi percorsi e sostenere la ripresa del mercato del lavoro dei disabili. Vi è pertanto la necessità di attivare una nuova programmazione per le annualità 2022-2023, assegnando nuove risorse alle province, tenuto conto delle rendicontazioni intermedie e della consistenza del Fondo a novembre 2021;

Ritenuto di confermare il modello regionale per le iniziative a favore del mantenimento e inserimento lavorativo delle persone con disabilità definito con d.g.r. n. 1106/2013 così come integrata dalle dgr n. 3453/2015, n. 5964/2017, n. 6885/2017, n. 843/2018, n. 2461 del 18 novembre 2019 e n. n. 3838 del 17 novembre 2020, composto da tutte le misure previste nell'allegato B «Indirizzi per la programmazione delle attività a gestione provinciale» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le azioni di sistema sperimentali «Azioni di Rete per il lavoro-ambito disabilità» approvata con d.g.r. 6885 del 17 luglio 2017 e «Promotore 68» approvata con d.g.r. 843/2018 sono state oggetto di un monitoraggio qualitativo da parte della competente unità organizzativa rilevandone la particolare efficacia per l'inserimento lavorativo dei disabili. Per tale motivo, si rende opportuno terminare la fase sperimentale di tali azioni includendole nel modello regionale e prevedendo che siano inserite in tutti i piani annuali provinciali;

Ritenuto di includere nel modello regionale le misure «Azione di rete per il lavoro-ambito disabilità» e «Promotore 68» che le province dovranno prevedere nei propri piani d'attività disabili come indicato nell'allegato B del presente provvedimento;

Considerato che, per lo schema di bando Dote impresa Collocamento Mirato approvato con Decreto regionale n. 3311 del 24 marzo 2017 e applicato dalle province nei relativi piani di attività, si rende necessario una revisione e un aggiornamento del testo, al fine di allargarne il raggio d'azione per una migliore efficacia e che, a tale fine, sono individuate specifiche linee di indirizzo sulla base delle quali verrà elaborato un nuovo testo di schema di bando da attuare attraverso i piani disabili provinciali;

Ritenuto di adottare, per i piani disabili delle province 2022-2023, le linee di indirizzo per lo Schema di Bando Dote Impresa Collocamento Mirato contenute nell'allegato D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, durante l'incontro con le Province del 14 ottobre 2019 e nella seduta del Comitato per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 8 l.r. 13/2003 del 09 novembre 2021, sono state condivise due nuove priorità a rilevanza regionale:

- l'opportunità di sostenere nella ricerca del lavoro i giovani in uscita dal percorso scolastico dell'obbligo portatori di disabilità riconducibili allo spettro autistico, attraverso un'azione di sistema sperimentale che finanzia specifici percorsi formativi teorici e pratici volti all'inserimento lavorativo;
- l'opportunità di rafforzare le competenze digitali fra gli iscritti al collocamento mirato offrendo loro un'offerta formativa rivolta alla digitalizzazione sia di base che avanzata;

Ritenuto di prevedere nelle linee di indirizzo per i piani disabili delle province 2022 - 2023:

- l'azione di sistema «Accompagnamento al lavoro di giovani con disabilità dello spettro autistico» di cui all'allegato E parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di destinare a tale azione una somma di € 1.000.000 secondo il riparto provinciale di cui all'allegato C del presente provvedimento;

- l'azione di sistema sperimentale «Cittadinanza digitale» così come definita nell'allegato F parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di destinare a tale azione una somma di € 5.000.000 secondo il riparto provinciale di cui all'allegato C del presente provvedimento;

Ritenuto di confermare, come per le annualità precedenti, la destinazione del 30% del Fondo ad integrazione dello stanziamento finanziario programmato per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità funzionale certificata, in quanto concorrono a garantire la frequenza ai percorsi e alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, quale presupposto per la successiva integrazione nel mondo del lavoro. A valere su tale stanziamento, vengono finanziati, in quota parte, i seguenti interventi nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale: Dote scuola componente disabilità - Percorsi di Istruzione e Formazione professionale/alternanza scuola-lavoro, i percorsi personalizzati per disabili e gli interventi per l'assistenza educativa e trasporto scolastico degli alunni disabili nei percorsi di istruzione secondaria superiore;

Valutato che alla data del 11 novembre 2021 sul cap. di entrata n. 5303 risultano accertate risorse pari a € 57.345.380,27 e che la consistenza del Fondo per l'annualità 2021 è determinata sulla base delle risorse accertate;

Ritenuto di determinare la consistenza del Fondo 2021 in Euro € 57.300.000 da ripartire fra interventi di diretta competenza provinciale e interventi di diretta competenza regionale, secondo quanto riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono stabiliti, per ciascuna voce di stanziamento, le finalità, i massimali di spesa e i criteri di riparto;

Atteso che:

- per le province di Varese, Pavia e Sondrio, che presentano per l'annualità 2019 una spesa inferiore al 70%, è stata effettuata una verifica in merito alla programmazione della spesa;
- la provincia di Mantova con comunicazione del 15 settembre 2021 (Prot. n. E1.2021.0251648) ha manifestato la non opportunità di partecipare al riparto 2021, in quanto le risorse assegnate per le annualità 2019 e 2020 e non ancora utilizzate presentano sufficiente capienza per garantire la copertura di tutti i servizi tutti i servizi già programmati per il 2022;

Ritenuto di stabilire che lo stanziamento di Euro 57.300.000 trova copertura nell'esercizio finanziario in corso sui seguenti capitoli di bilancio:

- 15.01.104.8425 per € 900.000 per Assistenza Tecnica - adeguamento del sistema informativo regionale per la legge 68/99 e dei bandi provinciali;
- 15.01.104.8426 per € 38.168.991,20 per Interventi a gestione provinciale, Assistenza Tecnica provinciale - osservatorio Regionale per le persone con disabilità - Dote Unica Lavoro;
- 15.01.104.8427 per € 1.605.476,69 Accantonamento per restituzione somme alle aziende e per Inclusione dei percorsi di istruzione e IEFP - percorsi personalizzati per allievi con disabilità funzionale certificata, Dote Unica Lavoro;
- 15.01.104.8428 per € 401.000,00 per Assistenza tecnica per la gestione regionale;
- 15.01.104.8487 per € 5.024.532,11 Inclusione dei percorsi di istruzione e IEFP - alternanza scuola lavoro, Dote Unica Lavoro;
- 4.06.104.12776 per € 11.200.000,00 per Inclusione dei percorsi di istruzione e IEFP- trasporto disabili;

Ritenuto di approvare il riparto del Fondo 2021 l.r. 13/2003 tra province/Città metropolitana come da allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base dei criteri descritti nell'allegato A che tengono conto, per il 40% della dimensione territoriale, e per il 60% della capacità realizzativa;

Sentiti: le 12 amministrazioni provinciali nella seduta del 14 ottobre 2021 e il Comitato per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 8 l.r. 13/2003 sopra richiamato, nella seduta del 9 novembre 2021;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che la misura dell'allegato D costituisce aiuti di Stato da riconoscere in regime di «Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergen-

za COVID-19» oppure in regime di «de minimis» ove non sono verificate le condizioni;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal d.l. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio);
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 26 novembre 2021

- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui, con l'Aiuto SA.57021, la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final, che ha adottato la terza modifica del Quadro Temporaneo e ha, tra l'altro, considerato compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Comunicazione C (2021) 24/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a € 1.800.000,00 il massimale concedibile ai sensi della sezione 3.1 dello stesso;

Viste inoltre:

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione, con l'Aiuto SA.58547, ha autorizzato le modifiche all'aiuto SA.57021, recependo le variazioni apportate dalla terza modifica del Quadro Temporaneo;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui all'Aiuto SA.57021, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento a 1.800.000,00 e di 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, del massimale concedibili ai sensi della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo;

Ritenuto che:

- gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa e di 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte;
- che tale regime si applichi alle concessioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, salvo proroga del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato e previa autorizzazione alla proroga dell'aiuto SA.57021-58547-59655-62495 da parte della Commissione Europea;

Stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di agevolazione a fondo perduto:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadriati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, o in alternativa di non trovarsi in procedura concorsuale per insolvenza;

Ritenuto infine di prevedere che, decorso il termine del 31 dicembre 2021, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021-58547-59655-62495, l'erogazione di tali contributi sia attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Stabilito che, in caso di applicazione del suddetto regime «de minimis»:

- gli aiuti non saranno concessi alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui:
 - attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni sopra citate di cui ai Reg. (UE) 1407/2013 e Reg. 1301/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora la concessione di aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Stabilito che, per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Vista la legge 234/2012 art. 52 ed il decreto 115/2017 art. 9 e ss.;

Ritenuto di demandare agli uffici del Collocamento Mirato delle province/Città Metropolitana in quanto soggetti attuatori delle azioni di cui al presente provvedimento, gli adempimenti di cui al d.m. 115/17 al fine di assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ed in particolare le visure relative agli aiuti de minimis (anche nel rispetto dell'art. 14 comma 4 del d.m. 115/17) e la visura aiuti di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 nonché le registra-

zioni degli aiuti individuali secondo quanto stabilito all'art.9 del d.m. 115/17, a seguito della registrazione della misura in RNA da parte del Dipartimento per le Politiche Europee, e secondo eventuali determinazioni statali con riferimento alle concessioni entro il regime quadro SA.57021;

Stabilito che l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, verrà demandata a provvedimenti dei dirigenti delle Province e della Città metropolitana, in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del massimale e ad eventuali regole di cumulo;

Acquisito il parere del Comitato di Valutazione aiuti di stato nella seduta del 16 novembre 2021;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare la consistenza del Fondo l.r. 13/2003 per l'anno 2021 in Euro 57.300.000 da ripartire fra interventi di diretta competenza provinciale e interventi di diretta competenza regionale, secondo quanto riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono stabiliti, per ciascuna voce di stanziamento, le finalità, i massimali di spesa e i criteri di riparto;

2. di confermare il modello regionale per le iniziative a favore del mantenimento e inserimento lavorativo delle persone con disabilità definito con d.g.r. n. 1106/2013 così come integrata dalle d.g.r. n. 3453/2015, n. 5964/2017, n. 6885/2017, n. 843/2018, n. 2461 del 18 novembre 2019 e n. 3838 del 17 novembre 2020, composto da tutte le misure previste nell'allegato B «Indirizzi per la programmazione delle attività a gestione provinciale» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di includere nel modello regionale le misure «Azione di rete per il lavoro-ambito disabilità» e «Promotore 68» che, pertanto, le Province dovranno prevedere nei propri piani d'attività, come indicato nell'allegato B del presente provvedimento;

4. di approvare il riparto fra le Province e la Città Metropolitana di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di adottare, per i piani disabili delle Province 2022-2023, le modifiche alle linee di indirizzo per lo Schema di Bando Dote Impresa Collocamento Mirato contenute nell'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di prevedere, nelle linee di indirizzo per i piani attività delle Province 2022 - 2023:

- l'azione di sistema «Accompagnamento al lavoro di giovani con disabilità dello spettro autistico» di cui all'allegato E parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di destinare a tale azione la somma di € 1.000.000 secondo il riparto provinciale di cui al citato allegato C;
- l'azione di sistema sperimentale «Cittadinanza digitale» così come definita nell'allegato F, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di destinare a tale azione la somma di € 5.000.000 secondo il riparto provinciale di cui al citato allegato C;

7. di confermare la destinazione del 30% del Fondo ad integrazione dello stanziamento finanziario programmato per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità funzionale certificata;

8. di stabilire che lo stanziamento di Euro 57.300.000 trova copertura nell'esercizio finanziario in corso sui seguenti capitoli di bilancio:

- 15.01.104.8425 per € 900.000 per Assistenza Tecnica - adeguamento del sistema informativo regionale per la legge 68/99 e dei bandi provinciali;
- 15.01.104.8426 per € 38.168.991,20 per Interventi a gestione provinciale, Assistenza Tecnica provinciale - osservatorio Regionale per le persone con disabilità - Dote Unica Lavoro;
- 15.01.104.8427 per € 1.605.476,69 Accantonamento per restituzione somme alle aziende e per Inclusione dei percorsi di istruzione e IEFP - percorsi personalizzati per allievi con disabilità funzionale certificata, Dote Unica Lavoro;
- 15.01.104.8428 per € 401.000,00 per Assistenza tecnica per la gestione regionale;
- 15.01.104.8487 per € 5.024.532,11 Inclusione dei percorsi di istruzione e IEFP - alternanza scuola lavoro, Dote Unica Lavoro;
- 4.06.104.12776 per € 11.200.000,00 per Inclusione dei percorsi di istruzione e IEFP- trasporto disabili;

9. di prevedere che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa e di 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte;

10. di prevedere che, decorso il termine del 31 dicembre 2021, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021-58547-59655-62495, l'erogazione di tali contributi sia attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

11. di stabilire che, per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

12. di demandare agli uffici del Collocamento Mirato delle province/Città Metropolitana in quanto soggetti attuatori delle azioni di cui al presente provvedimento, gli adempimenti di cui al d.m. 115/17, al fine di assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ed in particolare le visure relative agli aiuti de minimis (anche nel rispetto dell'art.14 comma 4 del d.m. 115/17) e la visura aiuti di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 nonché le registrazioni degli aiuti individuali secondo quanto stabilito all'art.9 del d.m. 115/17, a seguito della registrazione della misura in RNA da parte del Dipartimento per le Politiche Europee, e secondo eventuali determinazioni statali con riferimento alle concessioni entro il regime quadro SA.57021;

13. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

14. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 26 novembre 2021

Allegato A - Fondo 2021 pianificazione annuale (accertamento al 11/11/2021)

Interventi		Importo	Interventi di diretta competenza regionale	
A		€ 17.200.000	30% del totale fondo	Comprende interventi nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale: Percorsi leFP-alternanza scuola-lavoro, percorsi personalizzati per disabili, servizi di supporto all'integrazione scolastica di cui € 6.000.000 in gestione alla DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione
B		€ 1.401.000		Comprende le spese riferite a: incarico di assistenza tecnica per la gestione del Fondo - incarico per lo sviluppo del nuovo sistema informativo regionale L.68/99, Incarico osservatorio per persone con disabilità e Lavoro
C		€ 600.000		
D		€ 41.351		Risorse già impegnate sul Fondo l.r.13/2003 per le doti giunte a liquidazione nel 2021
Totale complessivo a carico Regione		€ 19.242.351	34%	
Interventi a gestione provinciale				
E		€ 57.300.000		Risorse da ripartire alle Province per le misure a gestione provinciale secondo gli indirizzi regionali di cui agli allegati B, D, E, F.
F		€ 2.664.035,36		Quota riservata per l'assistenza tecnica dei piani provinciali - ripartita fra le Province in misura del 7% del totale del riparto totale di cui all'allegato C.
Totale gestione provinciale		€ 38.057.649	66%	
TOTALE FONDO		€ 57.300.000	100%	
Totale riparto		€ 57.300.000	100%	

CRITERI PER IL RIPARTO FRA LE PROVINCE

- Sono adottati i seguenti criteri per il riparto delle risorse del Fondo 2021 a gestione provinciale:
 - **40%** ripartito attraverso il criterio **“Dimensione territoriale”**
 - **60%** ripartito attraverso il criterio **“Capacità realizzativa”**

Tali criteri risultano così costruiti:

Dimensione territoriale:

- 23% consistenza delle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato e disponibili al lavoro (stock disponibile al 31/12/2020);
- 15% consistenza delle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato e disponibili al lavoro (flusso al 31/12/2020)
- 15% numero di disoccupati totali nell'anno precedente (ISTAT 2020);
- 15% numero avviamenti (effettuati al 31/12/2020 oltre a quelli attivati ai sensi dell'art.14 d.lgs. 276/03. Il numero degli avviamenti viene conteggiato esclusivamente tramite i nulla osta rilasciati ai sensi dell'art.7 Legge 68/99);
- 13% numero dei posti di lavoro in disponibilità come da prospetti informativi presentati dalle aziende (numero scoperture al 31/12/2020 rilevabili dal prospetto informativo dell'annualità precedente l'anno di riferimento dei piani provinciali. Per scoperture si intendono i posti di lavoro al netto degli assunti, degli inseriti in convenzione art.14 D.lgs 276/03, delle sospensioni e delle posizioni esonerate: vanno ricompresi nel calcolo delle scoperture i posti in convenzione art.11 Legge 68/99);
- 10% numero di imprese con numero di dipendenti minore di 10 (ISTAT 2019);
- 10% numero di posti di lavoro in obbligo ai sensi della L.68/99. (al 31/12/2020 per l'anno 2020)

Capacità realizzativa:

- 18% consistenza delle persone prese in carico attraverso la misura “Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità” (dati di monitoraggio al 31.12.2020 riferiti al solo anno solare 2019, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)
- 18% numero di doti della misura “Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità” che si sono concluse con un esito positivo, così come definito in DGR 1106/2013 (dati di monitoraggio al 31.12.2020 riferiti al solo anno solare 2019, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)
- 12% importo impegnato dalla provincia attraverso “Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità” (dati di monitoraggio al 31.12.2020 riferiti al solo anno solare 2020, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)
- 12% importo impegnato dalle singole province e Città Metropolitana attraverso la misura “Azioni di Rete” (dati di monitoraggio al 31.12.2020 riferiti al solo anno solare 2020, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)
- 14% n° doti Impresa assegnate (dati di monitoraggio al 21/12/2020 riferiti al solo anno solare 2020, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)
- 7% n° aziende raggiunte con dote impresa (dati di monitoraggio al 21/12/2020 riferiti al solo anno solare 2020, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)
- 7% totale risorse impegnate su dote impresa (dati di monitoraggio al 21/12/2020 riferiti al solo anno solare 2020, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)

- 1,5% n° di “promotori 68” attivi (dati di monitoraggio al 21/12/2020 riferiti al solo anno solare 2020, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)
 - 1,5% n° aziende raggiunte con il Promotore 68 (dati di monitoraggio al 21/12/2020 riferiti al solo anno solare 2020, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)
 - 1,5% n° avviamenti tramite Promotore 68 (dati di monitoraggio al 21/12/2020 riferiti al solo anno solare 2020, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)
 - 1,5% n° posti in convezione sottoscritti tramite Promotore 68 (dati di monitoraggio al 21/12/2020 riferiti al solo anno solare 2020, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)
 - 5% Risorse impegnate su Azioni di Sistema (dati di monitoraggio al 21/12/2020 riferiti al solo anno solare 2020, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate)
- **Per le Province che presentano un avanzamento della spesa inferiore al 30% delle risorse assegnate con il riparto annualità 2019, la partecipazione al riparto 2021 è soggetta a verifica, a seguito di interlocuzione scritta e incontro bilaterale. In tali casi, la partecipazione al riparto è subordinata alla presentazione di un adeguato impegno all'utilizzo delle risorse nel biennio 2022-2023.**
La quota di riparto non è assegnata nei casi ove la programmazione delle attività 2022 e 2023 sia già coperta dalle risorse ancora disponibili.

NOTA RELATIVA ALLE LIQUIDAZIONI

Gli impegni contabili da parte di Regione Lombardia sono assunti nell'esercizio finanziario 2021 compatibilmente con le disponibilità di competenza costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio, in relazione alle previsioni di spesa ed imputate agli esercizi successivi 2022 e 2023, prevedendo il riaccertamento delle quote non liquidabili entro ciascun esercizio in relazione al cronoprogramma delle attività.

Allegato B - indirizzi per la programmazione delle attività a gestione provinciale

Elementi cardine della programmazione provinciale 2022-2023

Ai sensi dell'art. 7 della l.r.13/2003, i piani provinciali determinano le priorità territoriali per l'assegnazione delle doti agli iscritti alle liste della l.68/99, la programmazione delle azioni e il relativo stanziamento finanziario, le iniziative territoriali finalizzate a sviluppare la rete integrata dei servizi e a migliorarne l'efficacia. Attraverso la propria programmazione (masterplan annuale) le Province assicurano l'attuazione di tutte le misure previste dal **modello regionale dei servizi per l'inserimento e il mantenimento lavorativo dei disabili** per il 2022 e 2023, che così si compone:

- **Dote Lavoro Disabilità**, da attuarsi secondo quanto indicato nella DGR 1106/2013, i successivi interventi evolutivi richiamati con la DGR 3838/2020 e quelli previsti nel presente documento, mediante bandi provinciali;
- **Dote Impresa-collocamento mirato**, da attuarsi mediante bandi provinciali secondo quanto indicato nella DGR 6885/2017, sulla base dello schema di bando unico regionale approvato con d.d.u.o 3311/2017, i successivi interventi evolutivi richiamati con la DGR 3838/2020, e l'allegato D della presente deliberazione;
- **Azioni di Rete per il lavoro-ambito disabilità**, da attuarsi secondo le direttive di cui alla DGR 6888/2017, i successivi interventi evolutivi introdotti con DGR 3838/2020 e quelli previsti nel presente documento;
- **Promotore 68**, da attuarsi secondo le direttive della d.g.r. n. 843/2018 e quelle previste nel presente documento;

Azioni di sistema a rilevanza regionale a carattere sperimentale:

- Orientamento al lavoro per giovani disabili in uscita dal percorso scolastico da attuarsi secondo gli indirizzi della d.g.r. 2461 del 18/11/2019;
- Azione di Sistema per l'inserimento lavorativo di giovani con disabilità riconducibili allo spettro autistico secondo gli indirizzi dell'allegato E della presente DGR;
- Azione di sistema "Cittadinanza digitale" da attuarsi secondo gli indirizzi contenuti nell'allegato G della presente DGR.

Programmazione finanziaria dei piani provinciali 2022-2023

- Sulla base dello stanziamento del Fondo, per gli interventi a gestione provinciale sopra elencati e finanziati con le risorse di cui all'allegato A del presente provvedimento e del relativo riparto (allegato C), sono assunti, con provvedimento regionale, gli impegni contabili a favore delle Province per le annualità 2022-2023.
- I masterplan provinciali 2021 definiscono il cronoprogramma delle attività per ciascuna misura e azione da attuarsi negli anni solari 2022-2023, con relativa previsione di spesa e sono validati da Regione Lombardia.
- I masterplan provinciali 2021 sono definiti con la finalità di assicurare la copertura di tutti i servizi previsti dal modello regionale. Qualora una provincia non attivi sul Fondo annualità 2021 una delle misure indicate nel relativo riparto (allegato C) indicherà, sullo stesso masterplan, con quali fondi, economie o residui delle annualità precedenti intende garantire le misure non attivate sul Fondo 2021.
- Il trasferimento delle risorse alle Province avviene sulla base degli stati di avanzamento della spesa, previa richiesta da parte di ciascuna amministrazione e relativa attestazione di coerenza con il bilancio provinciale di previsione.

- Le risorse eventualmente non impegnate dalla Regione e non trasferite potranno essere riaccertate nel bilancio regionale, per gli esercizi successivi, previo aggiornamento del cronoprogramma delle attività da parte della relativa Provincia.
- Le Province sono autorizzate ad assumere, entro ciascun esercizio, gli impegni contabili nei limiti della quota di riparto impegnata con provvedimento regionale per lo stesso esercizio.

Tempistiche per la chiusura delle programmazioni in corso

Le azioni della programmazione Fondo 2019 (periodo di attuazione 2020-2021) dovranno concludersi entro il 31/12/2021, con presentazione della rendicontazione a Regione entro il 31/03/2022 salvo eventuali richieste di proroga autorizzate.

Le azioni della programmazione Fondo 2020 (periodo di attuazione 2021-2022) dovranno concludersi entro il 31/12/2022, con presentazione della rendicontazione a Regione entro il 31/03/2023 salvo eventuali richieste di proroga.

Attuazione della programmazione Fondo 2021

- entro 31 dicembre 2021 presentazione dei masterplan provinciali attività 2022-2023
- validazione con decreto di Regione Lombardia
- a partire da febbraio 2022, avvio dei piani provinciali annuali
- entro 31 dicembre 2023 chiusura delle attività
- entro 31 marzo 2024 invio delle rendicontazioni dei Piani Provinciali Fondo 2021

Eventuali modifiche delle attività e delle relative voci di spesa del masterplan validato dovranno essere approvare da Regione Lombardia. Eventuali richieste di proroga dovranno essere autorizzate da Regione Lombardia, previa verifica delle rendicontazioni intermedie.

Termini per le rendicontazioni intermedie: entro il 31 luglio 2022, invio dei dati di monitoraggio e rendicontazioni intermedie al 30 giugno 2022 per tutte le annualità non ancora chiuse, secondo il format adottato da Regione Lombardia

Cronoprogramma generale dei piani provinciali Fondo 2020 (attività 2021-2022) e Fondo 2021 (attività 2022-2023)

	2021		2022												2023												2024		
	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M
Riparto del fondo																													
Presentazione del Masterplan																													
Approvazione Masterplan																													
Attivazione Bandi																													
Assegnazione Doti e Az. Sistema																													
Erogazione Doti e Az. Sistema																													
Rendicontazione annualità																													

● 2020 ● 2021

Interventi evolutivi del modello regionalePromotore 68 di cui alla DGR 843/2018

Tale funzione è attivata da tutte le Province e descritta in tutti i piani provinciali nelle modalità di attivazione, prevedendo anche l'avvalimento di competenze specialistiche esterne.

Con l'attuazione del piano di potenziamento, al fine di favorire una progressiva integrazione del servizio con le attività del Collocamento mirato, ciascuna Provincia dovrà avvalersi anche di personale di ruolo nella misura di almeno una unità, il cui costo non sarà computato a valere sul Fondo Regionale Disabili.

Reti per il lavoro-ambito disabilità di cui alle DGR 6885/2017

Tale misura è attivata da tutte le Province.

La durata massima dei progetti è portata a 24 mesi e il massimale per i servizi fruibili è portato a 4.000 Euro per partecipante.

Le Province individuano, al loro interno, la figura che svolge la funzione di gestore della rete secondo gli standard del Quadro regionale degli Standard Professionali approvato da Regione Lombardia (QRSP).

Regione Lombardia dedica un obiettivo formativo del piano di potenziamento dei CPI e del Collocamento mirato alle competenze di gestione della rete secondo lo standard fissato dal QRSP.

Dote lavoro disabilità di cui alle linee di indirizzo della dgr 1106/2013

I bandi provinciali di dote lavoro disabilità prevederanno un servizio di interpretariato nella lingua dei segni per gli utenti con sordità a supporto dello svolgimento dei colloqui presso i CM.

Dote impresa -collocamento mirato di cui alle linee di indirizzo dell'allegato D del presente provvedimento.

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 26 novembre 2021

Allegato C - Riparto Risorse a Gestione Provinciale - Fondo 2021 per gli esercizi finanziari 2022-2023

	% Riparto	RIPARTO	di cui Assistenza Tecnica	di cui DULD - Dote Impresa- Az. di rete- Promotore 68 - Az. Orientmaneto - Az. di sistema provinciali	di cui Cittadinanza Digitale
BG	15,45%	5.878.609,43 €	411.502,66 €	4.540.311,30 €	772.329,56 €
BS	12,54%	4.770.604,22 €	333.942,30 €	3.684.549,64 €	626.760,24 €
CO	7,32%	2.787.044,72 €	195.093,13 €	2.152.558,49 €	366.160,91 €
CR	5,16%	1.962.953,29 €	137.406,73 €	1.516.076,06 €	257.892,08 €
LC	7,50%	2.854.911,80 €	199.843,83 €	2.204.975,25 €	375.077,27 €
LO	2,18%	830.078,99 €	58.105,53 €	641.106,89 €	109.055,47 €
MN*					
MI	28,25%	10.752.673,26 €	752.687,13 €	8.304.767,40 €	1.412.682,28 €
MB	11,33%	4.313.780,26 €	301.964,62 €	3.331.724,20 €	566.742,87 €
PV	3,00%	1.140.818,96 €	79.857,33 €	881.105,18 €	149.880,38 €
SO	2,02%	767.002,17 €	53.690,15 €	592.389,86 €	100.768,46 €
VA	5,25%	1.999.171,89 €	139.942,03 €	1.544.049,29 €	262.650,47 €
	100%	38.057.649,00 €	2.664.035,43 €	29.393.613,57 €	5.000.000,00 €

I Fondi dell'assistenza tecnica potranno essere utilizzati in conformità con quanto stabilito nella convenzione per le spese di funzionamento dei CPI e del Collocamento mirato

Allegato D – nuovi indirizzi per lo Schema di Dote Impresa Collocamento Mirato.

Gli indirizzi qui contenuti vengono applicati a partire dalle annualità 2022-2023 sui nuovi bandi provinciali previsti nel masterplan 2021.

A tal fine, entro marzo 2022, Regione Lombardia aggiorna lo schema di bando cui al Decreto regionale n.3311 del 24/03/2017 secondo le seguenti linee evolutive.

Soggetti Beneficiari

Allo scopo di incentivare le assunzioni da parte di nuovi datori di lavoro che attualmente versano quote di contributo esonerativo di cui all'art. 5 L. 68/99, vengono ammessi, tra i beneficiari degli Assi I e II, **anche gli enti pubblici economici, comprese le società partecipate di enti pubblici.**

Asse II – Consulenza e Servizi e Isola Formativa

L'Isola Formativa si presta per rafforzare l'identità personale e professionale della persona nella prospettiva di un lavoro stabile, riducendo i casi di insuccesso dopo il primo inserimento in azienda.

Pertanto, tale misura è particolarmente adatta a supportare i percorsi di inserimento lavorativo delle persone con particolari forme di disabilità come la disabilità psichica e/o relazionale, attraverso una formazione realizzata in contesti dove l'ambiente lavorativo è simulato ma fortemente integrato con l'ambiente reale di una unità produttiva che opera sul mercato.

Per tale finalità, l'accesso ai contributi per la realizzazione di Isole Formative attraverso l'Asse II della Dote Impresa è esteso anche alle cooperative sociali di tipo B con esclusivo riferimento ai target di disabilità psichica e relazionale.

Per le altre tipologie di beneficiari l'isola formativa rimane aperta ai lavoratori con tutte le tipologie di disabilità.

Si introducono inoltre le seguenti modifiche evolutive alla misura, che si applicano a tutte le tipologie di impresa.

- L'Isola formativa in cooperativa sociale finanzia percorsi formativi fortemente esperienziali nella forma del tirocinio e ha come risultato atteso l'assunzione del lavoratore presso un'azienda (anche eventualmente in art. 14 D.lgs 276/2003) o – in caso di cooperativa - presso la cooperativa stessa.
- La durata minima del progetto per lo sviluppo dell'isola viene portata da 5 anni a 3 anni.
- La rendicontazione – attualmente a costi reali - viene portata al costo standard di 10.000 € per tirocinante fino ad un massimo di 5 unità per coprire le spese di:
 - Tutoraggio e accompagnamento al lavoro, in forma di costo standard di 6.000€ a tirocinante
 - Indennità di partecipazione minima di 300€/mese a tirocinante

Il 20% del contributo viene erogato condizionatamente al risultato occupazionale (inserimento lavorativo) del partecipante con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi.

Asse III Cooperazione Sociale

Rispetto a quanto previsto nello schema di bando approvato con decreto n° 3311 del 24/03/2017 vengono aggiornati i massimali di spesa riconosciuti come segue per i contributi destinati allo sviluppo della cooperazione sociale di tipo B.

La quota di contributo è confermata all'80% del costo sostenuto con i massimali aggiornati come segue:

- € 45.000 condizionato all'assunzione di almeno 3 disabili sul progetto presentato;
- € 30.000 condizionato all'assunzione di almeno 2 disabili sul progetto presentato;
- € 15.000 condizionato all'assunzione di almeno 1 disabile sul progetto presentato.

Viene altresì estesa la durata massima per progetto a 24 mesi dalla data di ammissione della domanda, mantenendo la possibilità di proroga.

Con provvedimento del dirigente competente è aggiornato lo schema di bando Dote Impresa- Collocamento mirato.

Gli aiuti di cui al presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Tale regime si applica per le concessioni effettuate entro il 31/12/2021, salvo proroga del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato e previa autorizzazione alla proroga dell'aiuto SA.57021-58547-59655-62495 da parte della Commissione Europea.

Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 "de minimis", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di tale condizione.

Qualora non sia prorogato l'aiuto SA.57021-59655-59827-62495, successivamente alla data del 31/12/2021 gli aiuti di cui al presente atto saranno attuati nel rispetto del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

In caso di applicazione del Regolamento "de minimis" valgono le seguenti disposizioni:

- le imprese beneficiarie non devono rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 "De minimis";
- l'agevolazione sarà concessa a ciascuna impresa unica (così come definita all'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento) nel rispetto delle regole di calcolo del pertinente massimale (art. e 3 del Regolamento in "de minimis");
- gli aiuti "de minimis" possono essere sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili secondo le previsioni dell'art. 5 del suddetto Regolamento

qualora la concessione di aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti.

Allegato E - Azione di Sistema sperimentale – progetti pilota per l’accompagnamento al lavoro di giovani con disabilità di spettro autistico

<i>Descrizione dell'intervento</i>	Finanziamento di progetti di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo rivolti a ragazzi e ragazze con disabilità dello spettro autistico a seguito della conclusione del percorso scolastico. Risponde all’esigenza di orientare i giovani con disabilità di spettro autistico alla valorizzazione delle proprie capacità lavorative e ad offrire un percorso specifico finalizzato all’inserimento lavorativo in realtà aziendali del territorio I risultati attesi si inseriscono nel progetto più ampio dell’acquisizione di un’autonomia di vita e sono definiti in due output: il rilascio di una certificazione di competenze al termine del percorso di formazione e l’assunzione lavorativa con un contratto di lavoro.
<i>Soggetti promotori e beneficiari dei contributi</i>	Enti accreditati regionali alla formazione e lavoro in possesso dei seguenti requisiti: - appartenenti ad uno dei cataloghi provinciali per l’erogazione dei servizi per la disabilità per i servizi al lavoro, oppure in partenariato con un ente appartenente a tali cataloghi; - essere in rete con soggetti specializzati nei servizi educativi e/o sanitari con spettro autistico.
<i>Destinatari</i>	Giovani a partire dai 16 anni e fino a 29 anni con l’assolvimento dell’obbligo scolastico, residenti o scritti in Regione Lombardia alle liste di cui all’art 8 L. 68/99, che presentino una disabilità di spettro autistico adeguatamente documentata.
<i>Condizioni necessarie</i>	L’ammissibilità al contributo è condizionata alla presentazione di un progetto di formazione finalizzato all’inserimento lavorativo presentato dall’operatore che preveda la partecipazione di una o più aziende, imprese (anche cooperative di tipo B. Il progetto ha durata massima di 24 mesi Contenuti minimi del progetto e suddivisione nei due periodi - Individuazione del profilo/dei profili di competenze da formare; - Individuazione delle posizioni di lavoro coerenti con i profili da formare nell’ambito delle imprese aderenti ed eventuali sbocchi professionali esterni al progetto; - Individuazione dei partecipanti in possesso dei requisiti per la costituzione di un gruppo classe o più classi entro il range di min 5 - max 50 partecipanti; - Piano formativo che preveda un numero minimo di 150 di docenza frontale o formazione in situazione. - Individuazione di posizioni in tirocinio e svolgimento dello stesso con una durata minima di 6 mesi per tutti i partecipanti nell’ambito delle aziende aderenti alla convenzione; - Rilascio delle attestazione delle competenze acquisite al termine del percorso - Individuazione di posizioni di lavoro come target obiettivo in percentuale pari ad almeno il 40% rispetto al gruppo classe; - Supporto all’iscrizione o aggiornamento alle liste del collocamento mirato L 68/99. - Termine di conclusione del progetto entro 24 mesi; - Presentazione di un report dettagliato delle azioni effettuate a conclusione del progetto, tra cui la presentazione di registri attestanti la partecipazione per le ore di formazione e di tirocinio nonché timesheet per la tracciatura delle altre attività. Le aziende, imprese in obbligo L. 68/99 che attivino in qualità di soggetti ospitanti i suddetti tirocini potranno valorizzarli nell’ambito di una convenzione art. 11 della stessa legge ai fini dell’ottemperanza.
<i>Contributo erogabile e</i>	L’ambito di competenza di ciascuna provincia è determinata dal territorio su cui l’operatore eroga la formazione (Docenza frontale).

servizi ammessi	Il contributo erogabile per progetto è di 10.000 € per partecipante. E comprende i seguenti servizi che devono essere tutti ricompresi nella Patto di Adesione al progetto come impegno nei confronti dell'utenza: - Selezione, colloquio specialistico dei partecipanti e orientamento al lavoro - Docenza frontale - Consulenza per la definizione/aggiornamento dei percorsi di formazione/inserimento - Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata - Attività di sostegno all'utenza (vitto per i partecipanti) - Servizi di tutoraggio per il periodo di tirocinio - Ricerca e accompagnamento al lavoro. Il contributo per partecipante è erogato, fino ad un massimo di €.10.000 nella seguente modalità: €. 6.000 sotto forma di dote (costo standard) a copertura dei servizi di cui sopra. €. 2.000 (pari al 20%) condizionatamente al risultato occupazionale (inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato o a Tempo determinato di almeno 6 mesi, previa iscrizione alle liste I 68/99. €. 2.000 (pari al 20%) al termine del progetto condizionatamente all'inserimento lavorativo di almeno il 70% dei partecipanti nelle posizioni individuate o presso altri datori di lavoro oppure di € 1000 (pari al 10%) se la percentuale degli inserimenti al lavoro dei partecipanti varia da un minimo del 40% ad un massimo del 69%. Il progetto è sottoposto a valutazione intermedia da parte del Collocamento Mirato per i primi 12 mesi per i servizi di: - Selezione, colloquio specialistico dei partecipanti e orientamento al lavoro - Docenza Frontale - Consulenza per la definizione/aggiornamento dei percorsi di formazione/inserimento - Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata - Attività di sostegno all'utenza (vitto per i partecipanti) a cui corrisponde l'erogazione di una quota massima di € 3.000 del totale dei € 6.000 previsti a dote, condizionato ad un minimo di partecipazione pari all'80% sulle ore di docenza frontale previste (min. 150 ore) sotto la soglia dell'80% il contributo è riproporzionato in base alle ore effettivamente usufruite. Il progetto è sottoposto a valutazione dopo gli ulteriori 12 mesi per i servizi di: - Servizi di tutoraggio per il periodo di tirocinio - Ricerca e accompagnamento al lavoro. a cui corrisponde l'erogazione di una quota massima di € 3.000 del totale dei € 6.000 previsti a dote condizionato ad un minimo di partecipazione pari all'80% sulle ore di tirocinio previste (6 mesi - min. 400 ore) sotto la soglia dell' 80% il contributo è riproporzionato in base alle ore effettivamente usufruite. I Costi coperti dal contributo dalle risorse del fondo regionale disabili L.R. 13/2013 non possono essere messi a carico dei partecipanti.
	Per i destinatari, la presente misura ha valore di politica attiva ed è alternativa alla Dote Lavoro e ad altre misure finanziate da Regione Lombardia per l'inserimento lavorativo

Allegato F - Azione di Sistema – Cittadinanza Digitale, per la diffusione delle competenze digitali dei disabili in cerca di occupazione

<i>Descrizione dell'intervento</i>	<u>Finalità</u> Finanziamento di progetti di formazione permanente finalizzati all'innalzamento delle competenze digitali di persone con disabilità, disoccupate e iscritte al collocamento mirato. Risponde all'esigenza di migliorare le competenze digitali delle persone con disabilità maggiormente esposte al rischio di esclusione dal mercato del lavoro e di emarginazione sociale. Gli impatti attesi sono duplici: migliorare la partecipazione attiva alla società delle persone con disabilità, attraverso l'acquisizione delle conoscenze informatiche di base necessarie per accedere ai servizi della vita quotidiana (servizi della PA, servizi bancari-assicurativi, servizi postali, servizi di utilities) e aumentare le chance di occupazione degli iscritti al collocamento mirato attraverso la partecipazione a percorsi di formazione digitale per l'acquisizione di competenze informatiche professionali spendibili per la ricerca di lavoro.
<i>Soggetti beneficiari</i>	<u>Soggetti beneficiari</u> Le attività di formazione devono essere erogate da soggetti accreditati all'erogazione di servizi formativi iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale, istituito ai sensi dell'art. 25 della L.r. 19/07 (anche non aderenti ai cataloghi provinciali della dote lavoro disabilità). Unicamente in riferimento alla formazione digitale avanzata, i soggetti accreditati possono agire in partenariato con soggetti non accreditati, limitatamente l'erogazione di attività di formazione altamente specialistica per l'acquisizione di patentini/certificazioni informatiche. I soggetti non accreditati devono essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA:37). Infatti, in ragione delle specifiche finalità della presente misura, volta ad innalzare il livello di competenze digitali di persone in cerca di occupazione con disabilità, ai fini di una migliore occupabilità, è consentita l'erogazione di servizi formativi da parte di soggetti privi di accreditamento, esclusivamente con riferimento a patentini, certificazioni, o titoli equivalenti, attestanti le competenze necessarie all'utilizzo di determinati dispositivi/metodologie informatiche riconosciuti dal Mercato del lavoro. La proposta progettuale è riferita ad un percorso formativo e può prevedere la realizzazione di più edizioni del percorso, presso un'unica o diverse sedi operative. Le attività devono essere realizzate presso sedi accreditate ai servizi formativi (sez. A o B). Eccezionalmente per attività di formazione altamente specialistiche è possibile presentare la richiesta di utilizzo di sedi occasionali (D.G.R. 2412/2011, allegato 2).
<i>Soggetti destinatari</i>	Persone con disabilità, disoccupate, iscritte alle liste del collocamento mirato ai sensi della L. 68/99 in Regione Lombardia.

	Gli Avvisi provinciali individuano i criteri e le modalità di selezione dei destinatari tra i seguenti, utilizzabili anche congiuntamente: - assegnazione dei voucher tramite lo scorrimento delle graduatorie di collocamento mirato o liste di cui all'art. 6 della Legge 68/99; - assegnazione dei voucher tramite la selezione dei destinatari con caratteristiche prioritarie definite a livello regionale e all'interno dei piani provinciali; - assegnazione dei voucher tramite la segnalazione della rete dei soggetti coinvolti all'interno dei piani provinciali tramite forme di concertazione definite territorialmente. I destinatari possono scegliere tra tutti i percorsi inseriti all'interno del catalogo della Provincia del CPI alle cui liste sono iscritti.
<i>Stanziamiento complessivo e ripartizione alle Province</i>	Lo stanziamento complessivo per la presente iniziativa ammonta a € 5.000.000,00 ripartiti tra le province e Città Metropolitana secondo le percentuali definite per la ripartizione del FRD 2021 (attività 2022-2023).
<i>Condizioni necessarie</i>	<u>Flusso operativo di presa in carico e accesso alla misura voucher formazione digitale</u> Il voucher per la formazione digitale costituisce una misura complementare alle misure esistenti per supportare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (dote valutazione potenziale, dote lavoro disabilità). Per i nuovi iscritti al collocamento mirato, il flusso operativo può essere così articolato: - Rilascio DID, iscrizione al collocamento mirato e stipula PdS con i servizi di base del CPI - Eventuale valutazione del potenziale occupazionale da parte dei servizi specialistici del CPI (dote valutazione potenziale - opzionale) e aggiornamento del PdS - Eventuale assessment delle competenze digitali (<i>digital skill gap assessment</i>) da parte del CPI o di un operatore accreditato ai servizi al lavoro. L'attivazione della misura di assessment delle competenze digitali è rimandata all'autonomia delle Province, sulla base dei criteri di seguito illustrati: Per gli utenti con scarse o nulle competenze digitali, la formazione digitale di base è propedeutica al percorso di PAL. Successivamente alla conclusione della formazione digitale di base, gli utenti sono indirizzati ai servizi specialistici, erogati dagli operatori accreditati al lavoro e alla formazione, per la partecipazione a misure di politica attiva del lavoro (dote lavoro disabilità). La formazione sostenuta dalla dote lavoro può essere affiancata dalla formazione digitale avanzata per il miglioramento delle chance di occupazione, a valere sull'Avviso voucher (v. punto c.2). Per gli utenti con competenze digitali sufficienti, la formazione digitale avanzata è orientata al raggiungimento dell'obiettivo di inserimento occupazionale e completa la formazione sostenuta dagli strumenti di PAL: coloro che hanno una conoscenza digitale

	soddisfacente, sono indirizzati ai servizi specialistici, erogati dagli operatori accreditati al lavoro e alla formazione, per la partecipazione a misure di politica attiva del lavoro (dote lavoro disabilità). Laddove gli ambiti/profili professionali verso cui è indirizzata la ricerca di lavoro richiedono il rafforzamento di determinate competenze digitali/informatiche, l'utente è indirizzato alla frequenza del percorso di formazione digitale avanzata a valere sull'Avviso voucher. La formazione finanziata dal voucher si affianca e integra quella finanziata dalla dote lavoro. Per coloro che risultano iscritti al collocamento mirato al momento di pubblicazione dell'Avviso, i servizi al lavoro valutano l'accesso al voucher formazione digitale. La costruzione dei cataloghi provinciali avviene mediante la presentazione di proposte progettuali, le quali sono sottoposte ad una istruttoria di valutazione. La valutazione di merito è volta a verificare i seguenti requisiti fondamentali: a) Qualità del partenariato proponente, con particolare riferimento alle competenze digitali specifiche e alle capacità professionali, strutturali e strumentali adeguate alla formazione dell'utenza con disabilità, possedute dai soggetti beneficiari; b) Efficacia potenziale dell'intervento formativo, in termini di innalzamento dell'autonomia della persona (percorso di base) e di miglioramento delle sue chance occupazionali (percorso avanzato), relativamente alla coerenza tra i contenuti del percorso proposto e i fabbisogni professionali espressi dai datori di lavoro tenuti agli obblighi assunzionali ex L.N. 68/99 nell'ambito territoriale di riferimento. L'articolazione dettagliata dei criteri di valutazione delle proposte progettuali tiene conto dei criteri di seguito descritti: - Analisi dei fabbisogni formativi degli utenti, allo scopo di una gestione quanto più possibile autonoma dei servizi digitali della vita quotidiana. Analisi/mappatura delle competenze digitali richieste dai datori di lavoro con riferimento alle posizioni lavorative destinate al collocamento mirato, nel territorio provinciale (es. uso di software, capacità di problem solving tecnologico, ecc.); - Individuazione delle competenze da formare. Gli standard formativi dei percorsi fanno riferimento a: • Percorsi di formazione digitale di base: competenze di base – area tecnologica del QRSP. Eventualmente integrabili con ulteriori competenze rilevate dallo standard europeo Dig.Comp. • Percorsi di formazione digitale avanzata: ○ Percorsi afferenti agli standard formativi regionali: competenze correlate ai profili professionali indipendenti del settore ICT, individuate nel QRSP (con livello EQF almeno 3) ○ Percorsi finalizzati all'acquisizione di patentini/certificazioni: competenze necessarie all'ottenimento del patentino/certificazione come definite dal soggetto erogatore/certificatore.
--	---

	- Numerosità dei gruppi classe: min 5 - max 12 partecipanti. - La durata minima dei percorsi formativi corrisponde al monte ore minimo per la formazione permanente stabilito dal quadro regionale degli standard formativi (D.D.U.O. 10735/2013). La durata massima è differenziata per tipologia di formazione, base o avanzata. • Percorso di formazione digitale di base: min. 8 ore – max. 25 ore • Percorso di formazione digitale avanzata: min. 8 ore – max. 250 ore. I corsi per l'acquisizione di patentini/certificazioni possono avere durata superiore, comunque entro il limite massimo di 10 mesi di durata del percorso. Ciascun percorso può essere articolato in più moduli formativi. Ogni modulo è strutturato per competenza (o suoi elementi costitutivi), al fine di facilitare la validazione degli apprendimenti in esito. - La durata massima di un percorso formativo è di 10 mesi. - Al termine del percorso formativo gli enti di formazione rilasciano: • Enti accreditati, che erogano percorsi afferenti agli standard formativi regionali: attestato di competenze (GEFO). In caso di mancata acquisizione di una competenza piena, attestato di partecipazione rilasciato dall'ente erogatore. • Enti accreditati/non accreditati che erogano percorsi per il rilascio di patentini/certificazioni informatiche, non rientranti negli standard formativi regionali: attestato di partecipazione + patentino/certificazione.
<i>Servizi ammessi e contributo erogabile</i>	È previsto il riconoscimento economico dei servizi di seguito elencati, a condizione che non siano già coperti da altre linee di finanziamento regionale: <u>Servizi formativi</u> • Docenza frontale. È ammesso il ricorso alla FAD sincrona. <u>Servizi di sostegno</u> • Servizio di formazione di sostegno, a copertura delle spese del personale impegnato nelle attività didattiche di sostegno; • Servizi di interpretariato per disabili sensoriali (in linea con la dote lavoro disabilità, ai sensi della D.G.R. 2461 del 18/11/2019); • Attrezzature informatiche: acquisito (o noleggio o leasing) di strumentazioni/ausili, hardware e software (pc, tablet, tastiera braille, licenze office, ecc.) per compensare la disabilità e abilitare l'utenza all'uso degli strumenti informatici; • Servizi di trasporto, per promuovere la mobilità ai fini della partecipazione alla formazione. <u>Contributo erogabile</u> <u>Servizi formativi</u>

	Il contributo economico per le attività di docenza frontale è corrisposto a costi standard, sulla base di un UCS di € 13,34/h per singolo allievo (D.D.U.O. 10735/2013). Le attività formative sono rimborsate a processo. I servizi di formazione digitale di base sono rimborsati per un minimo di 8 ore (€ 106,72) e un massimo di 25 ore (€ 333,50) per destinatario. I servizi di formazione digitale avanzata sono rimborsati per un minimo di 8 ore (€ 106,72) e un massimo di 250 ore (€ 3.335,00) per destinatario. I due voucher per la formazione digitale sono cumulabili per il medesimo destinatario. <u>Servizi di sostegno</u> Il servizio di interpretariato per utenti con disabilità sensoriale e il servizio di formazione di sostegno sono rimborsati a costi standard e a processo: • Servizio di interpretariato per utenti con disabilità sensoriale: UCS di € 15/h se di gruppo oppure € 35/h se individuale. Le ore di interpretariato possono ammontare fino ad un massimo pari alle ore di formazione. • Servizio di formazione di sostegno: UCS di € 32/h, in modalità individuale. Le ore di sostegno possono ammontare fino ad un massimo pari alle ore di formazione. Le spese per l'acquisto di attrezzature informatiche e i servizi di trasporto sono rimborsati a costi reali. I servizi di sostegno sono rimborsati entro l'importo massimo di € 5.000 a destinatario.
--	---